

campione, delle autodichiarazioni presentate in ordine alla sussistenza dei requisiti dei commissari. A tal fine, l'Autorità ha elaborato uno schema di Linee Guida che è stato posto in consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel periodo dal 12 giugno al 28 giugno 2017. Alla scadenza del termine sono pervenute n. 9 osservazioni. All'esito della valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate da parte degli *stakeholder* intervenuti, l'Autorità ha elaborato una proposta di Linee Guida che, in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell'impatto *erga omnes* di tale atto, è stata trasmessa al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere. Acquisito il parere, è stato elaborato il testo finale delle Linee Guida e la relativa Relazione illustrativa, nella quale sono state evidenziate le ragioni dell'intervento, le fasi del procedimento che hanno condotto all'adozione delle Linee Guida, le principali novità introdotte e le osservazioni che, invece, non sono state accolte.

Nel 2017 l'Autorità ha posto in consultazione anche i seguenti documenti finalizzati all'adozione di appositi atti di regolazione, attualmente in via di definizione e per alcuni per alcuni dei quali è stata redatta una prima relazione AIR, inviata, insieme alla bozza di delibera, al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari:

- **Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria».** In occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 56/2017, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee Guida n. 1/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dal citato decreto, nonché di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti. Con l'occasione, nell'ottica di tendere all'adozione di testi unici integrati, organici e omogenei per materia, si è ritenuto opportuno recepire all'interno delle Linee Guida anche i chiarimenti già forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016. A tal fine, l'Autorità ha elaborato uno schema di Linee Guida che è stato posto in consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel periodo dal 7 luglio al 24 luglio 2017. Alla scadenza del termine, sono pervenute n. 18 osservazioni, di cui n. 2 contributi da parte di amministrazioni pubbliche e società pubbliche; n. 2 contributi da parte di dipendenti di amministrazioni pubbliche; n. 6 contributi da parte di associazioni di categoria, ordini professionali e collegi professionali; n. 3 contributi da parte di operatori economici; n. 3 contributi da parte di liberi professionisti; n.1 contributo proveniente da altri (Accredia) e n.1 contributo proveniente da un soggetto che ha chiesto di rimanere anonimo. All'esito

della valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate da parte degli *stakeholder* intervenuti, l’Autorità ha elaborato una proposta di Linee Guida che, in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell’impatto *erga omnes* di tale atto, è stata trasmessa al Consiglio di Stato per l’acquisizione del relativo parere. Insieme a questo schema di Linee Guida è stata inviata anche la relazione illustrativa nella quale, innanzitutto, sono state evidenziate le ragioni dell’intervento regolatorio e le fasi del procedimento che hanno condotto alla trasmissione del documento al Consiglio di Stato. Inoltre, sono state illustrate le novità introdotte nelle Linee Guida per tenere conto sia delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 56/2017 al Codice, sia delle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 14/12/2016. Infine, sono stati spiegati gli aggiornamenti delle Linee Guida che si sono resi necessari per chiarire la portata di alcune indicazioni e norme in esse contenute, sulla base di segnalazioni provenienti dagli *stakeholder*.

- **Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».** Il d.lgs. n. 56/2017 ha modificato sensibilmente alcune disposizioni relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie. Si è reso, quindi, necessario procedere ad un aggiornamento delle Linee Guida n. 4/2016. A tal fine, l’Autorità ha elaborato uno schema di Linee Guida che è stato posto in consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel periodo dal 8 settembre al 25 settembre 2017. Alla scadenza del termine sono pervenute n. 52 osservazioni, di cui n. 15 contributi provenienti da amministrazioni pubbliche e società pubbliche; n. 15 contributi da parte di dipendenti di amministrazioni pubbliche e società pubbliche; n. 14 contributi provenienti da associazioni di categoria, ordini professionali e collegi professionali; n. 1 contributo da parte di un libero professionista; n. 2 contributi provenienti da altri (ABACO S.p.A. e IGI – Istituto Grandi Infrastrutture); n. 2 contributi da parte di operatori economici; n. 3 contributi da parte di soggetti che hanno chiesto di rimanere anonimi. All’esito della valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate da parte degli *stakeholder* intervenuti, l’Autorità ha elaborato una proposta di Linee Guida che, in ragione delle generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell’impatto *erga omnes* di tale atto, è stata trasmessa al Consiglio di Stato per l’acquisizione del relativo parere. Insieme a questo schema di Linee Guida è stata inviata anche la relazione AIR nella quale, innanzitutto, sono stati evidenziati il contesto normativo, le ragioni e gli obiettivi

dell'intervento e le fasi del procedimento che hanno condotto alla trasmissione del documento al Consiglio di Stato. In particolare, la relazione AIR si è soffermata sulla questione delle modalità di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario nel caso di affidamento diretto e sul principio di rotazione, temi per i quali il correttivo ha previsto una specifica regolazione da parte dell'Autorità. Nella relazione AIR sono indicati, anche, i soggetti destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio. Inoltre, sono analizzate le scelte di fondo effettuate e le osservazioni fatte dagli *stakeholder* con le opzioni specificatamente esercitate dall'Autorità. Infine, sono state indicate le modifiche effettuate sulla base delle novità introdotte dal d.lgs. 56/2017.

- **Linee Guida “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”.** Le Linee Guida in esame sono state redatte in attuazione dell'articolo 181, comma 4, del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che l'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), adotti delle Linee Guida per definire le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la predisposizione e applicazione di sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull'attività dell'operatore economico affidatario di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti. Il partenariato pubblico-privato è diventato negli anni una scelta sempre più ricorrente delle pubbliche amministrazioni italiane, con riferimento alla realizzazione delle opere pubbliche e alla gestione dei servizi. L'Autorità ha elaborato un documento di consultazione pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 10 giugno 2016. Attesi i tempi ristretti per l'approvazione degli atti definitivi, è stato concesso un termine ridotto per la presentazione dei contributi, pari a quindici giorni dalla pubblicazione del documento. Alla scadenza del termine sono pervenute n. 19 osservazioni; di cui n. 3 contributi da parte di amministrazioni pubbliche e società pubbliche; n. 12 contributi da parte di associazioni di categoria e ordini professionali; n. 4 contributi da parte di altri (operatori economici e liberi professionisti). All'esito dell'esame dei contributi pervenuti, l'Autorità ha elaborato uno schema di Linee Guida il quale, in data 21 settembre 2016, insieme ad una relazione descrittiva, che indicava alcune scelte di fondo operate nella predisposizione dell'atto, e ai contributi ricevuti, è stato trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisizione delle relative osservazioni. In data 9 novembre 2016, l'Autorità ha acquisito le osservazioni e le richieste di modifica elaborate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Inoltre, questa proposta di Linee

Guida è stata trasmessa sia alle Commissioni parlamentari competenti sia al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere. Insieme allo schema di Linee Guida è stata inviata anche la relazione AIR nella quale sono indicate le ragioni dell'intervento dell'Autorità, le categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio, il contesto normativo, le fasi del procedimento che hanno condotto alla trasmissione del documento al Consiglio di Stato, gli obiettivi e le ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più significative osservazioni formulate in sede di consultazione. Sulla base del parere del Consiglio di Stato del 22 febbraio 2017 n. 775, l'Autorità ha richiesto un parere al MEF, all'ART, all'AEEGSI e all'AGCOM. Ad esito del recepimento dei suddetti pareri, l'Autorità sta procedendo alla redazione di un nuovo testo delle linee guida.

- **Linee Guida per l'affidamento dei servizi legali.** L'articolo 17, comma 1, lett. d), di questo decreto legislativo elenca alcune tipologie di servizi legali che, da un lato, riconduce nell'alveo degli appalti di servizi, e dall'altro esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche. Tale articolo non è, tuttavia, l'unica disposizione del Codice che fa riferimento ai servizi legali. L'articolo 140, contenuto nel Capo I dedicato agli "Appalti nei settori speciali", assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice, nei quali rientrano anche i "Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)". Il citato Allegato IX individua l'ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui all'articolo 140, ma anche di quelle contenute negli articoli 142, 143 e 144 che, dettando un regime "alleggerito", complessivamente integrano il Capo II del Codice rubricato "Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari". Il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere, quindi, che oltre ai servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice – elencati nell'articolo 17, comma 1, lett. d) – vi sono altre tipologie di servizi legali che devono essere ricondotte nella categoria residuale di cui all'Allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina codicistica. Le disposizioni sopra richiamate, nella misura in cui ripartiscono i servizi legali in due categorie, hanno generato dubbi interpretativi sull'esatto perimetro di tali categorie. A seguito delle perplessità manifestate dagli operatori del settore, l'Autorità ha ritenuto necessario elaborare delle Linee Guida finalizzate a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d), e di quelle rientranti nella categoria di cui all'Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi. A tal fine, l'Autorità ha elaborato un

documento che è stato posto in consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel periodo dal 10 aprile al 10 maggio 2017. Alla scadenza del termine, sono pervenute n. 28 osservazioni; di cui 10 contributi da parte di stazioni appaltanti; n. 9 contributi da parte di associazioni di categoria; n. 2 contributi da parte di ordini professionali; n. 6 contributi da parte di operatori economici, n. 1 contributo da parte di un soggetto che ha richiesto di rimanere anonimo. All'esito della valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate da parte degli *stakeholder* intervenuti, l'Autorità ha elaborato una proposta di Linee Guida che, in ragione delle generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell'impatto *erga omnes* di tale atto, è stata trasmessa al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere. Insieme a questo schema di Linee Guida è stata inviata anche la relazione AIR, nella quale si evidenzia il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi, le fasi del procedimento che hanno condotto alla trasmissione del documento al Consiglio di Stato e le ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più significative osservazioni formulate in sede di consultazione. Sulla base del parere del Consiglio di Stato del 22 febbraio 2017 n. 775, l'Autorità ha richiesto un parere al Consiglio Nazionale Forense, al Ministero della Giustizia, al MIT e al DIPE. Ad esito del recepimento dei suddetti pareri, l'Autorità sta predisponendo un nuovo testo delle linee guida.

Tutti i documenti sopra citati sono consultabili sul sito web www.anticorruzione.it, all'interno della sezione “Attività dell'Autorità”, andando alla sottosezione “Albo delle deliberazioni dell'Autorità” per le deliberazioni già adottate dal Consiglio e alla sottosezione “Consultazioni on line” per i documenti di consultazione. Per le Linee Guida di attuazione del Codice è stata, inoltre, creata una apposita pagina sul sito istituzionale dell'Autorità all'interno della sezione “Regolazione contratti”.

Numerosi documenti, tra quelli sopra citati, saranno oggetto di una verifica di impatto della regolazione, in modo tale da rendere lo strumento coerente con gli obiettivi di fondo e con i principi di efficienza e standard di qualità dell'azione amministrativa.

3.1.5 AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L'applicazione della metodologia AIR rappresenta per l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) un efficace strumento per aumentare ulteriormente la trasparenza dei propri atti e per rafforzare i processi di consultazione con gli *stakeholder*. Dopo un periodo di sperimentazione triennale avviato nel 2005, dal 2008

l'Autorità si è dotata di una Guida per l'AIR che applica, da allora, sui provvedimenti di regolazione che ritiene di maggiore importanza per il loro prevedibile impatto sugli operatori, sui clienti finali nonché, più in generale, sull'intera collettività.

Con riferimento all'anno 2017, si è svolta una consultazione in tema di resilienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Tale argomento è incluso nell'ampio procedimento, avviato nel 2014 con la deliberazione 483/2014/R/eel, ai fini della revisione della regolazione in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche del servizio di connessione. Nell'ambito della consultazione, è stato pubblicato il documento per la consultazione 645/2017/R/eel, nel quale l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti presentando diverse ipotesi di regolazione, alcune delle quali sviluppate secondo la metodologia di analisi di impatto della regolazione (AIR).

Inoltre, sempre nel corso del 2017, è stata adottata la deliberazione 16 novembre 2017, n. 758/2017/R/eel, mediante la quale l'Autorità ha deciso di riunire in un unico procedimento la razionalizzazione complessiva della disciplina in materia di connessione alle reti delle varie tipologie di utenza e la revisione dei criteri di allocazione tra loro dei costi di rete (di cui all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), della deliberazione 654/2015/R/eel), nonché di sottoporre gli aspetti più rilevanti di tale procedimento all'applicazione della metodologia AIR.

Lo scorso anno è proseguita, inoltre, l'attività dell'Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento (in breve: Osservatorio) finalizzato a valutare *ex post* l'efficacia dei provvedimenti adottati, nonché l'impatto concretamente prodotto sui destinatari dagli atti normativi dell'Autorità, ovvero a implementare in modo sistematico e permanente la funzione di VIR.

L'Osservatorio, organismo permanente di ascolto e di rendicontazione dell'operato dell'Autorità, è composto dalle associazioni dei soggetti che rappresentano i diversi interessi nei settori regolati: quelli della domanda e quelli dell'offerta, nonché alcuni soggetti di carattere istituzionale. Esso svolge la propria attività sia attraverso le riunioni del Forum plenario, al quale partecipano tutti i componenti (64 soggetti), sia attraverso gli incontri di cinque Gruppi di lavoro che esaminano temi e problematiche settoriali (energia, gas, idrico, teleriscaldamento ed efficienza energetica). I Gruppi di Lavoro hanno funzione istruttoria e organizzano in modo autonomo la propria attività riferendo sugli esiti della stessa al Forum; individuano le tematiche che necessitano di approfondimenti, eventualmente anche costituendo tavoli tecnici.

Nel corso del 2017, in particolare, si è tenuta nel mese di luglio una riunione del Forum plenario mentre il Gruppo di Lavoro sull'efficienza energetica dell'Osservatorio ha organizzato in febbraio, presso l'università La Sapienza di Roma, un *workshop* per definire una strategia contro la povertà energetica, proporre un asse trasversale di cooperazione, a vari livelli territoriali, tra i diversi Ministeri, e individuare alcune misure tra cui: definizione di opportuni indicatori socio-economici; identificazione degli interventi da realizzare; costituzione di un apposito fondo sociale per la riqualificazione energetica.

3.1.6 COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Preliminarmente, si rappresenta che gli atti normativi adottati nel 2017 sono prevalentemente volti ad adeguare alcune precedenti Deliberazioni della COVIP alle modifiche del quadro normativo di riferimento apportate con le Deliberazioni del 25 maggio 2016 - di cui si è dato ampiamente conto nella relazione al Parlamento dello scorso anno - in un'ottica, oltre che di semplificazione dei procedimenti e di riduzione dei costi per i soggetti vigilati, anche di innalzamento della qualità dell'informazione per gli aderenti alle forme pensionistiche complementari.

Alla medesima finalità informativa si riconduce anche il cosiddetto “Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari”, che la COVIP ha pubblicato sul proprio sito *web* nel 2017, uno strumento interattivo che consente di raffrontare, anche in forma grafica, gli Indicatori sintetici dei costi (ISC) relativi a differenti linee di investimento di una o più forma pensionistica complementare. Per compiere scelte previdenziali consapevoli e adeguate, è infatti necessario conoscere le caratteristiche delle forme pensionistiche e, in particolare, è importante valutare i costi applicati a causa del significativo impatto che gli stessi possono avere sull'importo della pensione che verrà erogata.

Quanto agli atti di regolazione, la COVIP, nel corso del 2017, ha adottato i seguenti provvedimenti:

1. Deliberazione COVIP del 22 febbraio 2017 recante “*Modifiche a precedenti Deliberazioni del 25 maggio 2016*” (**all. B. n. 1**), pubblicata nella G.U. 3 marzo 2017, n. 52;
2. Deliberazione COVIP del 22 febbraio 2017 recante “*Modifiche alla Deliberazione del 22 luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”*” (**all. B. n. 2**), pubblicata nella G.U. 3 marzo 2017, n. 52;
3. Deliberazione COVIP del 22 febbraio 2017 recante “*Modifiche alla Deliberazione del 21 marzo 2007 recante “Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari”*” (**all. B. n. 3**), pubblicata nella G.U. 3 marzo 2017, n. 52;

4. Deliberazione del 22 marzo 2017 recante “*Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa” (all. B. n. 4)*, pubblicata nella G.U. 3 aprile 2017, n. 78;
5. Deliberazione del 25 ottobre 2017 che ha apportato “*Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro” (all. B. n. 5)*, pubblicata nella G.U. 6 novembre 2017, n. 256;
6. Deliberazione del 15 novembre 2017 di rettifica della Deliberazione del 25 ottobre 2017 “*Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”*, pubblicata nella G.U. 28 novembre 2017, n. 278 (all. B. n. 6).

I predetti provvedimenti non sono stati sottoposti a pubblica consultazione in considerazione di quanto di seguito indicato.

In particolare, la Deliberazione 22 febbraio 2017, di cui al n. 1 dell’elenco sopra riportato, è volta meramente a spostare i termini entro i quali le forme pensionistiche complementari erano tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni adottate dalla COVIP con le precedenti Deliberazioni del 25 maggio 2016, per consentire un più ordinato adeguamento del sistema, accogliendo le richieste delle Associazioni rappresentative dei soggetti vigilati. La motivazione circa la mancata sottoposizione della Deliberazione alla procedura di pubblica consultazione è stata puntualmente riportata nella stessa Deliberazione.

Le Deliberazioni del 22 febbraio 2017, di cui ai numeri 2 e 3 dell’elenco sopra riportato, sono invece volte unicamente ad adeguare alcune precedenti Deliberazioni (Deliberazione del 22 luglio 2010 recante “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*” e Deliberazione del 21 marzo 2007 recante “*Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari*”) alle nuove disposizioni adottate dalla COVIP con le medesime Deliberazioni del 25 maggio 2016 sopra richiamate. Tale considerazione relativa alla mancata sottoposizione a pubblica consultazione è stata puntualmente riportata in entrambe le Deliberazioni.

La Deliberazione del 22 marzo 2017, di cui al n. 4 dell’elenco sopra riportato, è stata adottata in relazione all’urgenza, ai fini dell’ordinato svolgimento dell’attività delle forme pensionistiche complementari, di provvedere all’adozione delle modifiche e integrazioni alla

Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, avente ad oggetto “*Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*”, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa, come modificata con la Deliberazione del 25 maggio 2016.

Anche in questo caso si è dato conto nella Deliberazione del motivo della mancata sottoposizione della Deliberazione alla procedura di pubblica consultazione, rispondente alla previsione dell’articolo 9 del proprio “*Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge del 28 dicembre 2005 n. 262 concernente i procedimenti per l’adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP*”, adottato l’8 settembre 2011, in base al quale le norme relative alla pubblica consultazione possono essere derogate, in tutto o in parte, nei casi, tra gli altri, “*di necessità e urgenza connessi ad esigenze di ordinato svolgimento dell’attività delle forme pensionistiche complementari*”.

Nello specifico, la Deliberazione del 25 maggio 2016 è stata modificata, tenendo conto delle richieste di chiarimenti formulate dai soggetti vigilati e dalle loro Associazioni di categoria, nella parte relativa al Questionario di autovalutazione riportato nel Modulo di adesione, apportando le modifiche ritenute funzionali a meglio precisare le modalità operative inerenti la compilazione e sottoscrizione dello stesso. Ciò, in tempo utile prima della prevista decorrenza, a far data dal 31 maggio 2017, delle novità introdotte dalla sopra citata Deliberazione.

Con riferimento, poi, alla Deliberazione del 25 ottobre 2017, di cui al n. 5 dell’elenco, è stata ritenuta applicabile la deroga prevista dall’articolo 9 del citato Regolamento COVIP di attuazione dell’articolo 23 della legge del 28 dicembre 2005 n. 262, in base al quale le norme relative alla pubblica consultazione possono essere derogate, in tutto o in parte, nel caso, tra gli altri, di “*tempestiva attuazione di norme nazionali e comunitarie...*”. Con la predetta Deliberazione sono state, infatti, apportate modifiche e integrazioni a una precedente Deliberazione, necessitate da disposizioni di legge sopravvenute (contenute nella legge n. 124/2017 che ha modificato l’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005), in tema di conferimento del TFR ai fondi pensione.

In particolare, con la nuova disposizione, il legislatore ha chiarito che gli accordi collettivi, cui compete la fissazione della misura della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, possono stabilire anche percentuali minime di TFR, prevedendo altresì che solo in assenza di tale determinazione contrattuale il conferimento del TFR debba essere totale. Le modifiche della normativa di settore hanno reso quindi necessario aggiornare la Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008, avente ad oggetto le “*Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da*

parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”, per adeguarla alle nuove disposizioni dell’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005.

La Deliberazione del 14 novembre 2017, di cui al n. 6 dell’elenco, è invece un provvedimento di mera rettifica della sopra citata Deliberazione del 25 ottobre 2017.

Da ultimo, si fa presente che tutte le iniziative di cui sopra hanno anche risposto ai principi in tema di monitoraggio e aggiornamento periodico della normativa, da svolgersi sulla base dell’esperienza maturata e delle esigenze nel frattempo emerse, previsti dall’articolo 23 della legge n. 262 del 2005.

3.1.7 CONSOB

Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 23 luglio 2003 n. 229, la Consob ha prodotto, in merito alle analisi e verifiche di impatto della regolamentazione ultimate nell’anno 2017, gli elementi qui di seguito esposti.

Una prima rilevante analisi realizzata nel 2017 è rappresentata dall’approvazione, con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, del nuovo regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) in materia di mercati (**all. B n. 1 e 2**), per il quale la Consob aveva avviato un’apposita consultazione in data 31 luglio 2017 (**all. B n. 3**).

L’Istituto ha così trasposto, nelle aree rimesse alla sua regolamentazione secondaria, la direttiva 2014/65/UE (MiFID II), il regolamento n. 600/2014 (MiFIR) e le connesse misure di esecuzione (c.d. livello 2). Detto intervento è in linea con le finalità dei citati provvedimenti, volti a porre rimedio alle carenze nel funzionamento e nella trasparenza dei mercati evidenziate dalla crisi finanziaria degli ultimi anni, conseguenti anche all’emergere di sistemi di *trading* ad alta frequenza, e concernenti anche i mercati non regolamentati. Le disposizioni così approvate hanno innovato, tra l’altro, la disciplina su: sedi di negoziazione; servizi di comunicazione dati; limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci; trasparenza delle negoziazioni e segnalazione di operazioni su strumenti finanziari. Al riguardo, particolarmente significative sono l’estensione dell’ambito di applicazione del regime di trasparenza pre e post-negoziazione e degli obblighi di *transaction reporting* degli scambi, l’obbligo di pubblicare le informazioni mediante canali di pubblicazione approvati dall’autorità competente (*Authorised Publication Arrangement – APA*), la realizzazione di un sistema integrato di raccolta delle informazioni (*Consolidated Tape Provider – CTP*), il potenziamento del flusso informativo all’autorità di vigilanza relativamente per il tramite di specifici canali di trasmissione (*Approved Reporting Mechanism – ARM*).

Viene, poi, in rilievo anche l'analisi svolta in occasione dell'adozione delle disposizioni relative alla revisione del regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, di cui alla delibera n. 20204 del 29 novembre 2017 (**all. B n. 4 e 5**), per la quale la Consob aveva avviato una specifica consultazione in data 6 luglio 2017 (**all. B n. 6**).

L'intervento regolamentare in discorso si è reso necessario, in particolare, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina di settore dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 – che ha esteso la disciplina del *crowdfunding* contenuta nel TUF a tutte le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina dell'Unione europea, oltre che in conseguenza delle modifiche apportate al TUF per effetto del recepimento della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). La necessità di dare attuazione alle citate modifiche intervenute a livello primario ha anche rappresentato l'occasione per condurre una valutazione di impatto della regolazione (VIR), che ha analizzato i problemi emersi e ha definito le opzioni alternative di intervento utili a rafforzare le tutele per gli investitori.

Particolarmente rilevante è stata, poi, l'attività svolta in occasione dell'adozione della delibera n. 20197 del 22 novembre 2017 (**all. B n. 7 e 8**), recante l'aggiornamento della delibera n. 17297 del 28 aprile 2010 (disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati), c.d. manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati, per cui l'Istituto aveva pubblicato un apposito documento di consultazione il 1° giugno 2017 (**all. 9**)²⁹.

In particolare, l'intervento anzidetto ha perseguito la finalità di: eliminare le segnalazioni strutturate a carico di SGR/SICAV, che rappresentano una duplicazione rispetto a quelle acquisite dalla Banca d'Italia; eliminare le segnalazioni i cui contenuti possono essere reperiti da altri database/informazioni a disposizione dell'Istituto; eliminare, per i gestori di OICR di *private equity*, le segnalazioni relative a tali prodotti; modificare le segnalazioni relative alla commercializzazione di OICR propri e di terzi al fine di renderla più rispondente alle attività di vigilanza; estendere le segnalazioni documentali relative agli OICR di diritto italiano gestiti da gestori italiani anche agli OICR di diritto italiano gestiti da Società di gestione UE e da gestori di FIA (GEFIA) UE.

Si evidenzia, inoltre, l'attività posta in essere relativamente all'adozione della delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 (**all. B n. 10 e 11**) recante, da un lato, modifiche dei regolamenti di attuazione del TUF concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, del regolamento in materia di operazioni con parti correlate e, dall'altro, l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014

²⁹ La consultazione è stata condotta congiuntamente con la Banca d'Italia, in quanto l'intervento proposto al mercato era volta a modificare, oltre alla delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, anche l'aggiornamento delle circolari n. 154 del 22 novembre 1991, n. 189 del 21 ottobre 1993 e n. 286 del 17 dicembre 2013.

(MAR) in materia di abusi di mercato, per la quale era stato pubblicato un apposito documento di consultazione in data 24 ottobre 2016 (**all. B n. 12**).

Il complesso intervento normativo della Consob, tenuto conto dell'applicazione diretta delle predette norme europee di fonte regolamentare, ha riguardato le vigenti disposizioni secondarie in materia di gestione delle informazioni privilegiate, *insider list*, operazioni dei manager, *buy-back* e stabilizzazione.

Si sottolinea anche l'attività di analisi concernente le modifiche al regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 (**all. B n. 13 e 14**), in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, al fine di recepire la direttiva 2014/91/UE (UCITS V), in materia di politiche di remunerazione, per la quale era stata avviata un'apposita consultazione in data 7 luglio 2016 (**all. B n. 15**).

Sempre al fine di recepire la citata direttiva 2014/91/UE, in materia di politiche di remunerazione, l'Istituto ha curato un'ulteriore analisi riferita all'adozione della delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 (**all. B n. 16 e 17**), con cui è stato modificato il regolamento emittenti, per la quale la Consob aveva pubblicato un documento di consultazione in data 7 luglio 2016 (**all. B n. 18**).

Le modifiche così apportate alla normativa secondaria Consob sono state anche finalizzate all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, che ha introdotto, in capo agli OICR, obblighi di trasparenza relativi al ricorso da parte dei gestori ad operazioni di finanziamento tramite titoli e di *swap* a rendimento totale (*total return swap*).

Infine, nel 2017 la Consob ha anche svolto analisi di impatto della regolamentazione funzionali all'emanazione di atti di *soft law* particolarmente rilevanti per il buon andamento dei mercati finanziari e, in particolare, di due comunicazioni recanti le guide operative sulla gestione delle informazioni privilegiate e sulle raccomandazioni di investimento.

Da ultimo, si rende noto che tutte le attività svolte o concluse nel corso del 2017 dall'Autorità sono disponibili ai *link*:

http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse;

http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso.

3.1.8 ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Si rappresenta preliminarmente che IVASS informa la propria attività regolamentare ai principi di trasparenza e proporzionalità – consultando i soggetti interessati previsti dall’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 – in linea con quanto previsto dall’articolo 191, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 (che attua la legge n. 262/2005).

I Regolamenti emanati dall’IVASS, così come i provvedimenti di modifica degli stessi, sono sempre preceduti da una fase di pubblica consultazione svolta mediante pubblicazione del relativo schema di regolamento o provvedimento sul sito istituzionale dell’Istituto; quando giustificato da specifiche richieste dei soggetti interessati o da elementi di particolare complessità, sono effettuate anche consultazioni informali attraverso incontri, tavole rotonde e colloqui con le categorie di volta in volta interessate. Ciò al fine di acquisire informazioni utili a valutare gli effetti della regolamentazione sui soggetti destinatari delle disposizioni.

Nel 2017 l’attività regolamentare dell’Istituto è stata principalmente orientata al recepimento nel mercato assicurativo dei principi del nuovo regime europeo di Solvibilità (Solvibilità II) non ancora recepiti nei regolamenti emanati nel corso del 2016³⁰. Oltre alle tematiche connesse alla nuova regolamentazione prudenziale europea, l’attività regolamentare e provvedimentale di IVASS è stata finalizzata all’attuazione delle disposizioni normative primarie della legge sulla concorrenza 2016 nonché del Regolamento EU sui PRIIPS (*Packaged Retail insurance Investment Products*).

Più in particolare, nel 2017, l’IVASS ha emanato 3 Regolamenti, 7 Provvedimenti³¹ (di cui 3 di modifica a Regolamenti esistenti) e 17 lettere al mercato.

Per i Regolamenti e i Provvedimenti di modifica a Regolamenti esistenti è stata eseguita la fase di pubblica consultazione, ma non è stata effettuata l’analisi di impatto in quanto si tratta di atti regolatori:

³⁰ Le Linee-guida EIOPA costituiscono orientamenti, basati sui presupposti della Direttiva quadro Solvency II, che declinano con un maggior livello di dettaglio i principi della Direttiva stessa. Dette misure volte ad un comune fine di armonizzazione normativa tra gli Stati membri dell’Unione Europea, devono essere recepite dagli ordinamenti nazionali e sono soggetti alla cd. procedura di “comply or explain”. L’IVASS, insieme alle Autorità degli altri Stati membri, contribuisce alla stesura dei principi declinati nelle citate linee guida EIOPA, sotto l’attività di coordinamento della stessa Autorità europea.

³¹ Quattro provvedimenti dei sette emanati dall’IVASS nel 2017, riguardano atti con finalità applicativa non aventi quindi carattere innovativo nell’ordinamento.

□ di attuazione di normativa nazionale o dell'Unione Europea – quest'ultima, in particolare già sottoposta in sede europea a pubblica consultazione e ad analisi di impatto – caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità (art. 2, comma 3 del citato Regolamento IVASS n. 3/2013);

□ che non comportano costi aggiuntivi apprezzabili per i destinatari della norma (art. 2, comma 2, lettera b) del Regolamento IVASS n. 3/2013).

Quanto alle lettere al mercato, 16 hanno finalità esclusivamente interpretativa o applicativa e, pertanto, non si è resa necessaria l'applicazione del processo regolamentare (art. 2, comma 2, lett. c), del citato Regolamento IVASS n.3/2013). Per una sola lettera al mercato delle 17 complessive l'IVASS ha ritenuto che gli effetti delle innovative indicazioni al mercato fossero rilevanti: è stata pertanto avviata la fase di pubblica consultazione e la relativa analisi di impatto, come di seguito meglio evidenziato.

L'Istituto ha altresì avviato, nel 2017, la pubblica consultazione di 6 atti normativi: 3 nuovi Regolamenti, 2 modifiche di Regolamenti esistenti e una lettera al mercato. I relativi schemi di atti normativi sono inclusi nei Documenti di consultazione accompagnatori, che riportano i presupposti di natura giuridica e il contesto regolamentare di riferimento, nonché valutazioni circa gli obiettivi e le finalità dei prefigurati interventi normativi. Qualora eseguite, le analisi d'impatto preliminari sono riportate nei documenti di consultazione (ai sensi dell'art.5, comma 3, del Regolamento n.3/2013).

Con riferimento ai 6 atti normativi richiamati, l'IVASS ha effettuato 4 analisi di impatto regolamentare (AIR); si tratta dei seguenti documenti:

□ lo Schema di Regolamento recante disposizioni in materia di revisione esterna dell'informativa al pubblico. Al riguardo è stata predisposta un'analisi d'impatto (AIR) preliminare sull'ambito di applicazione del giudizio dei revisori. L'AIR preliminare, inclusa nel documento di consultazione in parola n.6/2017, è disponibile sul sito dell'Istituto³².

□ lo Schema di Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese degli sconti obbligatori in materia r.c.auto. Al riguardo, l'IVASS ha ritenuto di approfondire in fase di pubblica consultazione gli effetti dell'intervento regolamentare sulle seguenti tre tematiche: 1) riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più condizioni di

32 Il Documento di Consultazione n.6/2017 che contiene l'analisi di impatto preliminare è visualizzabile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2017/06-pc/index.html>. Tale AIR segue una precedente Analisi condotta su un primo intervento dell'Istituto in materia condotto nel 2016 con la Lettera al mercato del 7 dicembre 2016.

cui all'articolo 132-ter del CAP; 2) individuazione del riferimento temporale da considerare per la valutazione della diminuzione del rischio; 3) determinazione del maggior tasso di sinistrosità ai fini della identificazione delle liste delle province interessate. L'AIR preliminare, inclusa nel documento di consultazione n.5/2017, è disponibile sul sito dell'Istituto³³.

□ lo Schema di disciplina per la semplificazione dell'informativa precontrattuale delle polizze di assicurazione danni, con relativa proposta di modifica al Regolamento n.35/2010. Gli approfondimenti hanno, in particolare, riguardato la composizione della documentazione precontrattuale danni e la relazione tra i nuovi documenti informativi precontrattuali. L'AIR preliminare è stata inclusa nel documento di consultazione n.3/2017 ed è disponibile sul sito dell'Istituto³⁴.

□ lo Schema di Lettera al mercato concernente l'applicazione degli orientamenti preparatori sui presidi di governo e controllo del prodotto (POG) da parte delle imprese e dei distributori dei prodotti assicurativi. Le analisi, in particolare, hanno valutato costi e benefici dell'opportunità di procedere all'implementazione delle linee guida EIOPA, del monitoraggio della rispondenza dei prodotti alle esigenze del mercato di riferimento, dell'elaborazione e approvazione delle disposizioni sulla distribuzione dei prodotti nonché l'ambito di applicazione degli obblighi di elaborare una policy distributiva. L'AIR preliminare predisposta è inclusa nel Documento di consultazione 1/2017³⁵.

Si informa che IVASS sta altresì aggiornando il processo di analisi di impatto regolamentare tenuto conto dei recenti aggiornamenti di cui al nuovo DPCM n.169/2017.

3.1.9 BANCA D'ITALIA

Nel 2017 l'attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) condotta dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria si è svolta in coerenza con il quadro definito in attuazione dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005. Gli strumenti dell'analisi economica e la valutazione costi - benefici hanno consentito alla funzione AIR di continuare a supportare le diverse attività di natura normativa in campo bancario e finanziario (il contributo al

³³ Il Documento di Consultazione n.5/2017, che contiene l'analisi di impatto preliminare è visualizzabile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2017/05-pc/Documento di consultazione n. 5-2017.pdf>

³⁴ Documento di consultazione n.3/2017 in cui è inclusa la relazione di AIR preliminare, visibile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2017/03-pc/index.html>

³⁵ Documento di consultazione n.1/2017 in cui è inclusa la relazione AIR preliminare, visibile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2017/01-pc/Documento di consultazione n. 1 2017.pdf>

processo regolamentare internazionale, la consulenza al legislatore sulla normativa primaria, l’emanazione della normativa secondaria).

La funzione AIR ha partecipato alle attività di revisione della regolamentazione bancaria svolte in ambito internazionale dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria approfondendone l’impatto sul sistema bancario italiano. In particolare, sono state condotte analisi connesse con: le riforme adottate dal Comitato di Basilea a dicembre 2017, finalizzate a contenere l’eccessiva variabilità degli attivi a rischio³⁶ e ad accrescere la comparabilità dei coefficienti di patrimonializzazione tra banche; l’ipotesi di modifica del trattamento prudenziale delle esposizioni verso gli Stati. In ambito europeo è stato fornito supporto al processo di revisione della *Bank Recovery and Resolution Directive* (BRRD2), con particolare riferimento alla modifica della disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) richiesto per garantire un ordinato funzionamento del sistema di gestione delle crisi bancarie. Le analisi di impatto hanno contribuito a definire la posizione da tenere nei negoziati internazionali ed europei.

È proseguita inoltre l’attività di monitoraggio degli standard prudenziali previsti da “Basilea 3” nell’ambito degli esercizi quantitativi coordinati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria e dall’Autorità bancaria europea (EBA), che riguardano principalmente il capitale e i requisiti patrimoniali, la liquidità e la leva finanziaria.

Nell’ambito dell’attività di consulenza e collaborazione prestata al legislatore nazionale, è stato approfondito il tema dell’applicazione del cd. patto marciano (art. 48-bis del T.U.B., introdotto dalla legge n. 119 del 2016) nei contratti tra banche e consumatori.

Sono state accompagnate da analisi di impatto anche le proposte di normativa secondaria nazionale in materia di: i) riforma del credito cooperativo; ii) aggiornamento delle segnalazioni di vigilanza delle banche e degli altri intermediari vigilati, connesse con l’introduzione del principio contabile internazionale IFRS9 e del decreto n. 90 del 25 maggio 2017 che riconosce alla Banca d’Italia il potere di richiedere dati a tali intermediari, anche su base periodica, a fini antiriciclaggio; iii) aggiornamento degli schemi di bilancio delle banche e degli intermediari finanziari non bancari che applicano l’IFRS9.

³⁶ Il documento approvato a dicembre 2017 prevede la revisione delle metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali. Oggetto di modifica sono stati il metodo standardizzato e quello basato sui rating interni per la determinazione del rischio di credito, i metodi per il calcolo del rischio di controparte e del rischio operativo, la disciplina sulla leva finanziaria e, con riferimento all’utilizzo dei modelli interni, l’*output floor* sui requisiti di capitale calcolati con il metodo standardizzato.